

Relazione trimestrale al Parlamento al 31/12/2009

Attuazione degli interventi effettuati ai sensi dell'art. 5, comma 1-ter, del decreto legge n.155 del 2008, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190.

La crisi finanziaria internazionale, nata negli Stati Uniti, si è diffusa velocemente estendendosi a livello mondiale. Anche l'Italia, sebbene in misura inferiore, è stata per diversi mesi a rischio di possibile contagio, dovuto essenzialmente alle forti interconnessioni ormai presenti nella finanza mondiale. Cosciente di questo rischio, il Governo italiano è prontamente intervenuto predisponendo le misure necessarie per arginare eventuali effetti negativi sul nostro paese sapendo, in ogni caso, che la prudenza strutturale delle banche italiane e la loro solidità, risultato anche dell'efficacia del quadro delle regole e della supervisione esistente, avrebbero evitato al sistema italiano i danni enormi registratisi in altri paesi.

Con decreto legge n.155 del 2008¹, convertito con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n. 190, sono state introdotte una serie di misure volte a garantire la stabilità del sistema bancario al fine di assicurare la tutela del risparmio (art. 47 della Costituzione).

Le soluzioni individuate sono state in linea con gli indirizzi approvati dai capi di Stato e di Governo dei paesi aderenti all'euro (vertice di Parigi del 12 ottobre 2008 e linee guida diramate dalla Commissione Europea) e con i requisiti richiesti dalla Commissione europea ai fini della compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. In conformità con quest'ultima, gli interventi previsti dal decreto sono stati, infatti, strettamente proporzionati al conseguimento del livello di stabilità del sistema bancario sufficiente ad assicurare il mantenimento dell'erogazione del credito all'economia e hanno contemplato meccanismi volti ad evitare l'attribuzione di indebiti vantaggi ai destinatari.

Alcune di queste misure hanno avuto una funzione fondamentale precauzionale: hanno, infatti, introdotto un'ulteriore rete di sicurezza – rispetto a quelle già esistenti – al fine di preservare l'elemento imprescindibile per il funzionamento dei sistemi bancari e finanziari, la fiducia degli operatori e degli investitori. È questo, ad esempio, il caso della garanzia prestata dallo Stato a

¹ Il D.L. 155/08 e il D.L. 157/08 sono stati successivamente riuniti in sede di conversione con legge 190/2008

favore dei depositanti o della sottoscrizione di aumenti di capitale dal parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) contemplati dall'art. 1 del decreto legge n. 155/08.

Nel dettaglio le misure, in larga parte attivabili sino al 31/12/2009, hanno riguardato i seguenti punti:

Art. 1) Ricapitalizzazione delle banche in situazione di inadeguatezza patrimoniale, accertata dalla Banca d'Italia. L'intervento di sostegno patrimoniale da parte del MEF è stato pensato in modo da essere neutrale rispetto agli assetti di governo societario: per tale motivo le nuove azioni, fino a quando non fossero cedute dallo Stato, sarebbero state senza diritto di voto. L'assenza del voto era compensata con il riconoscimento di un privilegio nella distribuzione dei dividendi rispetto alle altre azioni. La sottoscrizione era, inoltre, subordinata all'approvazione di un adeguato programma di stabilizzazione e rafforzamento della durata minima di 36 mesi; le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento dovevano essere coerenti con il programma stesso.

Art. 1-bis) in questo articolo sono confluite le misure previste inizialmente dal decreto legge 13 ottobre 2008, n. 157 e pensate per completare gli strumenti già posti a disposizione del Governo con il decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 al fine di far fronte alla crisi di fiducia dei mercati finanziari. Il provvedimento ha disegnato un insieme di misure, attivabili fino al 31 dicembre 2009, volte a ripristinare l'accesso delle banche a fonti di finanziamento su un orizzonte temporale di medio termine (da tre mesi a 5 anni). In particolare:

con il comma 1) il MEF è stato autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su strumenti di debito (obbligazioni, certificati di deposito, etc) delle banche italiane, purché emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge e con scadenza fino a cinque anni;

con il comma 2) è stata prevista la possibilità di procedere ad operazioni di scambio al fine di fornire alle banche titoli di Stato utilizzabili dalle stesse come garanzia nelle operazioni di rifinanziamento condotte dalla BCE ovvero sul mercato interbancario. In cambio, il MEF avrebbe ricevuto titoli di debito emessi dalla banca stessa. Il rendimento di questi titoli avrebbe compensato lo Stato di quanto doveva versare per le cedole corrisposte sui titoli di Stato forniti alle banche;

il comma 3) ha esteso la facoltà di concedere garanzie statali a favore di soggetti italiani (ad es. compagnie di assicurazione o enti di previdenza) che mettessero a disposizione di banche titoli che queste ultime, a loro volta, avrebbero dato in garanzia nelle operazioni di rifinanziamento presso la BCE. Si intendeva così agevolare il trasferimento di detti titoli fra diversi comparti dell'attività finanziaria, a supporto del settore bancario.

Per tutte queste operazioni le banche dovevano versare un corrispettivo determinato sulla base delle condizioni di mercato. I criteri per la determinazione di questo corrispettivo sono stati specificati dal decreto ministeriale di attuazione² e sono stati individuati in coordinamento con la BCE e la Commissione europea³.

Art. 2): ha ampliato le ipotesi di ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e gestione provvisoria di banche (artt. 70 ss. d.lgs. n. 385/1993), aggiungendo l'ipotesi di ricorso alla procedura in una situazione di grave crisi, anche di liquidità della banca, avente rilevanza sistemica, e che, quindi, possa recare pregiudizio alla stabilità complessiva del sistema finanziario. La fattispecie possiede, dunque, una connotazione di maggiore flessibilità rispetto a quelle già esistenti, riferendosi a una situazione di "grave crisi" e prescindendo dalla necessità di perdite, essendo sufficiente una crisi di liquidità, l'ampliamento è giustificato dal requisito aggiuntivo del possibile impatto sistemico della crisi.

Art. 3): il primo comma ha semplificato le procedure nel caso in cui la Banca d'Italia, per soddisfare esigenze di liquidità, eroghi finanziamenti garantiti da pegno o cessione di credito, eliminando un obbligo di notifica nei confronti del debitore il cui debito viene ceduto. Il secondo comma ha consentito al MEF di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia a banche italiane e succursali in Italia di banche estere per fronteggiare gravi crisi di liquidità (operazioni c.d. di ELA – *Emergency Liquidity Assistance*).

Art. 4): il comma 1) ha autorizzato il rilascio da parte del MEF della garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. La garanzia è prestata a integrazione e in aggiunta dei sistemi di garanzia dei depositanti, istituiti ai sensi del Testo Unico Bancario, d.lgs. n. 385/1993 (artt. 96 ss.). Questi ultimi sono sistemi di natura privatistica, alimentati con fondi delle stesse banche aderenti. Le banche sono tenute all'adesione ai sistemi per poter esercitare la loro attività. La norma ha autorizzato il MEF ad adottare una soluzione di massima garanzia in aggiunta e integrazione a quella attualmente esistente, ha riguardato tutte le banche ed è prestata a favore dei depositanti. La garanzia, a prescindere dalla sua effettiva necessità alla luce della situazione patrimoniale delle banche italiane,

² DM del 27/11/2008 "Ulteriori misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio"

³ Decisione della Commissione del 13 novembre 2008 C(2008)6989: "Aiuti di Stato n. 520°/2008 Misure di supporto a favore del sistema bancario italiano"; parere della Banca Centrale Europea del 12 novembre 2008 (CON/2008/65); parere della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2008 (CON/2008/58); raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008; Comunicazione della Commissione: "La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza" (2009/C 10/03).

può concorrere a ristabilire la fiducia dei risparmiatori e ad evitare svantaggi concorrenziali rispetto ai paesi che l'abbiano introdotta.

Come premesso, le misure previste dal Governo italiano hanno avuto lo scopo principale di realizzare una "rete di sicurezza" da utilizzare in caso di ulteriore aggravamento della crisi finanziaria con effetti negativi sul sistema finanziario italiano. La stabilità e solidità del nostro sistema sono state tali da evitare il ricorso agli strumenti sopra elencati dimostrandone l'efficienza complessiva. Mentre nessuno degli strumenti sopra descritti è stato utilizzato dalle banche italiane, quattro banche hanno, invece, usufruito di un ulteriore strumento messo a disposizione dal MEF e di cui si descrivono di seguito le caratteristiche principali e l'utilizzo effettuato.

Oltre alle misure sopra descritte, con l'art. 12 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il MEF è stato autorizzato a sottoscrivere strumenti finanziari speciali emessi da banche o da società capogruppo di gruppi bancari le cui azioni fossero quotate su mercati regolamentati. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2009 sono state dettate le disposizioni di attuazione della norma citata.

Gli strumenti finanziari sottoscritti dovevano avere lo stesso grado di subordinazione e le stesse caratteristiche – in termini di permanenza, flessibilità dei pagamenti e assorbimento delle perdite – delle azioni ordinarie ed essere pertanto computabili nel *core Tier 1* della banca emittente.

In tal modo, attraverso la sottoscrizione di questi strumenti, viene posto a disposizione delle banche un cuscinetto supplementare di capitale da impiegare per favorire un adeguato flusso di finanziamento all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, e sostenere le famiglie in difficoltà.

L'intervento è stato riservato alle banche e alle società capogruppo con azioni quotate che fossero in sane condizioni finanziarie prima della crisi. Ciò ha permesso di rispettare le regole europee in materia di aiuti di Stato per il settore bancario stabilite in questa delicata fase. In tale prospettiva, il decreto attuativo dispone che l'accesso da parte delle banche all'intervento di patrimonializzazione sia "filtrato" da una valutazione della Banca d'Italia circa la solvibilità e l'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, della banca richiedente e il profilo di rischio della medesima.

Spettava al Dipartimento del Tesoro la scelta finale sulla sottoscrizione e sull'ammontare da sottoscrivere, anche tenendo conto dell'insieme delle offerte pervenute e della necessità di non spiazzare il mercato dei titoli di Stato. Una delle modalità previste per il reperimento delle risorse necessarie era, infatti, l'emissione di debito pubblico.

Le obbligazioni non hanno scadenza ma possono essere riscattate, in tutto o in parte, dalla banca emittente se la Banca d'Italia attesta che ciò non pregiudica la stabilità della banca. Inoltre, a partire dal terzo anno possono essere convertite in azioni su richiesta dell'emittente, a condizione che il valore di mercato di queste ultime sia cresciuto di almeno il 10% rispetto al momento dell'emissione dei titoli (e della contestuale definizione del rapporto di conversione in azioni).

Il tasso di interesse pagato dalla banca al Tesoro è crescente nel tempo. Al momento dell'emissione esso è pari al 7,5% ovvero all'8,5 %, a scelta della banca emittente. Se sceglie il tasso iniziale più alto, la banca ha la facoltà di riscattare le obbligazioni al loro valore nominale sino al 30 giugno 2013, successivamente a tale data il valore di riscatto inizia a crescere progressivamente nel tempo. Qualora, invece, scelga il tasso iniziale del 7,5% la banca non ha la descritta possibilità di riscatto "alla pari" nel corridoio di tempo iniziale che va fino al 30 giugno 2013: il prezzo di riscatto parte dal 110% del valore nominale ed è anch'esso crescente nel tempo.

Il tasso poi dipende anche dall'andamento del dividendo: tanto maggiore è l'utile distribuito e maggiore sarà la cedola pagata al Tesoro.

Sebbene sia crescente nel tempo, è previsto, in ogni caso, un limite all'incremento del tasso di interesse nel lungo periodo: esso non potrà superare il 15%, fatta eccezione per il caso ipotetico in cui il costo della raccolta di capitali per lo Stato vada al di sopra di tale soglia. Come clausola di salvaguardia è, infatti, previsto che dal 2011 in poi il tasso non potrà comunque essere inferiore alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

La sottoscrizione degli strumenti era subordinata alla firma da parte della banca e del MEF di un "protocollo di intenti" avente ad oggetto la disponibilità complessiva di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, definita tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'economia, della domanda di credito attesa e della necessità di assicurare una prudente allocazione del credito. Tale protocollo discendeva da un accordo quadro sottoscritto dal MEF con l'Associazione Bancaria Italiana.

La sottoscrizione era altresì subordinata all'adozione da parte della Banca di un "codice etico" che prevedesse limiti alle remunerazioni dei vertici aziendali e degli operatori di mercato, inclusi i *traders*, volti ad assicurare una struttura dei compensi equilibrata nelle sue diverse componenti, chiaramente determinata, coerente con la prudente gestione della banca, anche attraverso la determinazione di limiti e condizioni alla corresponsione di indennità comunque collegate alla cessazione, a qualunque titolo, del rapporto.

In particolare, il protocollo d'intenti sottoscritto da ciascuna banca comporta impegni della medesima circa:

- la quantificazione dell'ammontare delle risorse finanziarie da mettere a disposizione a favore delle piccole e medie imprese per il prossimo triennio. In questo modo, si cerca di evitare – a fronte di una corrispondente domanda – situazioni di restrizione del credito;
- la quantificazione del contributo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese di cui all'art. 11 del decreto legge n.185/08. In questo modo, si aumenta la dote del fondo e si moltiplicano le opportunità di finanziamento garantito;
- la sospensione, per almeno 12 mesi, del pagamento delle rate di mutuo senza oneri finanziari per il cliente che perde il lavoro o va in cassa integrazione;
- la disponibilità ad accordi per anticipare le risorse per l'erogazione della Cassa Integrazione Straordinaria o in deroga;
- l'individuazione, sotto certe condizioni, di idonee modalità per garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni.

Quattro banche hanno richiesto ed ottenuto la sottoscrizione da parte del MEF degli strumenti finanziari.

Le banche e i relativi importi per cui sono state effettuate le sottoscrizioni sono:

- Banco Popolare soc. coop. per euro 1.450 milioni;
- Banca Popolare di Milano soc. coop. per euro 500 milioni;
- Monte dei Paschi di Siena spa per euro 1.900 milioni;
- Credito Valtellinese spa per euro 200 milioni.

Alla data del 31 dicembre 2009 sono stati conclusi tutti i procedimenti con la sottoscrizione degli strumenti da parte del MEF per l'importo richiesto. Per ciascuna operazione di sottoscrizione il MEF ha preventivamente richiesto ed ottenuto il parere favorevole delle Camere.

Tutte le operazioni sono regolate da un prospetto di emissione. Al fine di incentivare il riscatto degli strumenti da parte della banca emittente (*exit*) già nel breve termine, il prospetto prevede che il tasso di interesse dovuto al MEF aumenti nel tempo e la banca abbia la facoltà di riscattare le obbligazioni al loro valore nominale sino al 30 giugno 2013, mentre successivamente a tale data il valore di riscatto cresca progressivamente nel tempo (*step up clause*).

Ciascuna operazione, come sopra descritto, è accompagnata dalla trasmissione del codice etico della banca interessata, integrato in base a quanto richiesto dalla legge, e dalla sottoscrizione di un protocollo di intenti nel quale vengono specificati gli impegni e vincoli comportamentali accettati.

Ai sensi dell'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 185 e dell'art. 4 del decreto di attuazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2009 il MEF, con il supporto della Banca d'Italia, monitorerà la condotta delle banche al fine di osservare gli effetti degli interventi di sostegno, riferendone trimestralmente al Parlamento con un'apposita relazione. Il monitoraggio sarà effettuato sulla base dei dati contenuti in appositi prospetti compilati ed inviati dalle banche al MEF. La prima relazione sarà redatta con riferimento al 30 giugno 2010, in modo da poter includere i dati relativi a tutte le quattro banche.

Allegati:

1. prospetti di emissione;
2. protocolli d'intenti;
3. codici etici;
4. accordo quadro ABI-MEF;
5. prospetto tipo per il monitoraggio.

ALLEGATO I

Allegato "Prospetto di emissione"

Emittente	Banco Popolare Società Cooperativa (l'" Emittente ")
Investitore	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il " MEF ").
Precondizioni della sottoscrizione	Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185.
Strumenti finanziari	Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo "Facoltà di conversione per l'Emittente" computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i " Titoli ").
Subordinazione	<p>In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.</p> <p>I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve. <p>Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%);- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.

Prezzo di sottoscrizione	Alla pari
Valore Nominale Iniziale	Euro 50.000
Valore Nominale	Il Valore Nominale Iniziale ovvero il valore diminuito nel caso di riduzione del capitale per perdite, nella misura indicata al paragrafo "Subordinazione".
Numero di Titoli sottoscritti	29.000
Data di Lancio	10 marzo 2009
Data di Emissione	Data di assunzione della deliberazione di emissione da parte del competente organo dell'Emittente.
Data di Sottoscrizione	Data di sottoscrizione dei Titoli da parte del MEF
Data di Scadenza	Se non precedentemente convertiti ovvero riscattati, i Titoli scadranno e saranno rimborsati alla scadenza della società o a seguito di ammissione a procedura di liquidazione volontaria o coatta dell'Emittente ovvero ad altra procedura concorsuale.
Rapporto di Conversione	<p>Il "Rapporto di Conversione" esprime il numero di azioni ordinarie dell' Emittente in cui è convertibile ciascun Titolo nel caso di esercizio da parte dell'Emittente della Facoltà di Conversione (come di seguito definita).</p> <p>Il Rapporto di Conversione è pari al rapporto fra il Valore Nominale Iniziale e la media del Prezzo di Riferimento (come definito dall'articolo 4.1.7 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni ordinarie dell' Emittente nei dieci giorni di negoziazione precedenti la Data di Lancio. Tale media è pari ad euro 2,6519. Il Rapporto di Conversione è pertanto fissato, con arrotondamento per eccesso, a 18.855.</p> <p>Qualora durante la vita dei Titoli si verifichi un evento tale per cui la Borsa Italiana S.p.A. pubblichi un coefficiente di aggiustamento da applicare agli strumenti derivati negoziati nel mercato IDEM aventi come sottostante l'azione, il Rapporto di Conversione sarà modificato mediante l'applicazione del medesimo coefficiente comunicato dalla Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il numero di azioni ordinarie corrispondente al Rapporto di Conversione, come di volta in volta modificato, rappresenta le "Azioni Sottostanti".</p>
Importo degli interessi	Salvo quanto previsto al punto "Condizioni di Pagamento", al 1° luglio di ogni anno e a partire dal 1° luglio 2010 (ciascuna, insieme

alla Prima Data di Pagamento degli Interessi, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), l'Emittente corrisponderà interessi (gli "**Interessi**") in via posticipata su base annua in misura pari, per ciascun Titolo, al maggiore tra:

(a) una percentuale del Valore Nominale pari all'8,5% in relazione agli esercizi dal 2009 al 2012, incrementata dello 0,5% in relazione ai successivi quattro esercizi e successivamente incrementata dello 0,5% ogni due esercizi (9% in relazione agli esercizi dal 2013 al 2016, 9,5% in relazione agli esercizi 2017 e 2018, 10% in relazione agli esercizi 2019 e 2020 e così di seguito) fino al raggiungimento del 15% in relazione all'esercizio 2039 e agli esercizi successivi;

e

(b) un importo pari al (i) 105%, in relazione all'esercizio 2009, (ii) 110% in relazione all'esercizio 2010, (iii) 115%, in relazione agli esercizi 2011 – 2017, e (iv) 125%, in relazione all'esercizio 2018 e agli esercizi successivi, del dividendo – a qualunque titolo e in qualunque forma corrisposto, ivi inclusi dividendi in natura e dividendi straordinari, a fronte di distribuzione di riserve – per azione ordinaria, risultante dal bilancio di esercizio, moltiplicato per il numero di Azioni Sottostanti, fermo restando il limite del 15% del Valore Nominale di cui alla lettera (a);

e

(c) in relazione all'esercizio 2011 e agli esercizi successivi, una percentuale del Valore Nominale pari alla media dei rendimenti all'emissione del BTP a 30 anni, rilevati nel primo trimestre dell'anno in cui sono corrisposti gli Interessi, maggiorato di 300 punti base per gli esercizi 2011 e 2012 e di 350 punti base per gli esercizi 2013 e successivi.

In data 1°luglio 2009 (la "**Prima Data di Pagamento degli Interessi**"), con riferimento all'esercizio 2008, l'Emittente corrisponderà un interesse pro rata temporis pari all'8,5%, su base annua, del Valore Nominale Iniziale. L'ammontare dell'interesse da corrispondere è computato con riferimento al periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e il 30 giugno 2009.

Gli Interessi sono pagati annualmente in via posticipata e in valuta corrente.

Gli Interessi non pagati non sono cumulabili e, pertanto, se non pagati, si intendono definitivamente persi.

Condizioni di pagamento degli interessi

Gli Interessi sono corrisposti a valere sugli utili distribuibili del gruppo bancario Banco Popolare, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato dell'Emittente disponibile alla Data di Pagamento degli Interessi (gli "**Utili Distribuibili**").

Gli interessi sono corrisposti solo in presenza di Utili Distribuibili ed entro i limiti degli stessi.

Gli interessi e i dividendi – a qualunque titolo – sulle azioni ordinarie non possono essere corrisposti quando l'emittente ha un coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo pari o inferiore all'8 per cento per effetto di perdite.

Dichiarazioni e impegni dell'Emittente

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non procedere a riduzioni di capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale commisurata in termini percentuali al Valore Nominale complessivo dei titoli e pari al maggiore tra il 10% e la percentuale di cui è ridotto il capitale sociale.

Finché i Titoli sono in essere l'Emittente si impegna a non assumere deliberazioni che comportino la revoca della quotazione delle azioni dello stesso Emittente. In caso di violazione di questa clausola, l'Emittente si obbliga a pagare al MEF una penale pari al Valore Nominale complessivo dei Titoli.

L'Emittente dichiara che non si sono verificati eventi che abbiano o possano avere impatto negativo rilevante con riferimento alla propria situazione patrimoniale finanziaria e reddituale, che non siano già stati resi pubblici o comunicati al MEF. L'Emittente si impegna altresì a comunicare tutte le variazioni che dovessero intervenire prima della sottoscrizione dei Titoli.

Facoltà di riscatto in favore dell'Emittente

In un qualsiasi momento successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere al riscatto (la "**Data di Riscatto**") - di riscattare in tutto o in parte i Titoli.

Per ciascun Titolo, il rimborso avverrà al Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto entro il 30 giugno 2013, al 110% del Valore Nominale Iniziale in caso di riscatto tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2015 e successivamente al maggiore tra (i) il 110% del Valore Nominale Iniziale e (ii) il valore di mercato delle Azioni Sottostanti calcolato come media dei prezzi di riferimento delle Azioni Sottostanti nei 30 giorni precedenti alla data di richiesta di

riscatto (il "**Valore di Riferimento per il Riscatto**") e in ogni caso nei limiti di una percentuale del Valore Nominale Iniziale pari al: 130%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016; 140%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2019; 150%, in caso di riscatto tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2022; 160%, in caso di riscatto dal 1° luglio 2022 in avanti.

Nel caso di riscatto, gli Interessi matureranno *pro rata temporis* fino alla Data di Riscatto e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla Data di Riscatto.

L'esercizio della facoltà di riscatto da parte dell'Emittente è subordinato all'approvazione da parte della Banca d'Italia. A tal fine, l'Emittente dovrà inviare apposita richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia.

Procedure di calcolo

Le procedure di calcolo previste dal presente prospetto sono svolte dall'Emittente che ne comunica le risultanze al MEF almeno 15 giorni prima dell'effettuazione dell'operazione cui si riferisce il calcolo. Le risultanze si intendono accettate dal MEF se non sono da questo contestate entro 5 giorni dalla loro ricezione.

Regime fiscale

I Titoli sono soggetti al regime fiscale previsto per le azioni.

Facoltà di Conversione per l'Emittente

A partire dal terzo anno successivo alla Data di Emissione, l'Emittente ha il diritto - da esercitarsi tramite invio di apposita comunicazione al MEF con un preavviso compreso tra 30 e 60 giorni antecedenti la data in cui intende procedere alla conversione (la "**Data di Conversione**") - di convertire tutti i Titoli, a condizione che il valore complessivo delle Azioni Sottostanti, calcolato come media del prezzo di riferimento nei 10 giorni di borsa consecutivi precedenti alla data in cui è esercitata la facoltà di conversione, sia pari o superiore al 110% del Valore Nominale Iniziale.

Nel caso di conversione, gli Interessi matureranno *pro rata temporis* fino alla Data di Conversione e saranno calcolati in misura proporzionale agli Interessi pagati alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente alla data di conversione.

L'esercizio della facoltà di conversione è subordinato alla preventiva deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.

Clausola di trasferibilità

I Titoli non sono trasferibili se non con il preventivo consenso scritto dell'Emittente, salvo il caso di trasferimento a enti pubblici o società controllate dallo Stato.

Forma	Titoli Nominativi in forma dematerializzata.
Foro competente	Foro di Roma.
Legislazione applicabile	Italiana.
Quotazione	I Titoli non saranno quotati su alcun mercato regolamentato e non sarà pubblicato alcun prospetto informativo di offerta o quotazione.
Spese	Le spese, anche fiscali, relative al presente atto e alle procedure per l'emissione e la sottoscrizione dei Titoli sono a carico dell'Emittente.

**Allegato
“Prospetto di emissione”**

Emittente	Banca Popolare di Milano s.c.a r.l. (l'“ Emittente ”)
Investitore	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (il “ MEF ”).
Precondizioni della sottoscrizione	Realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legge 28 novembre 2008, n. 185.
Strumenti finanziari	Strumenti finanziari convertibili in azioni ordinarie dell'Emittente, secondo quanto previsto di seguito al paragrafo “Facoltà di conversione per l'Emittente” computabili senza limiti nel patrimonio di vigilanza di base Core Tier 1 (i “ Titoli ”).
Subordinazione	<p>In caso di liquidazione volontaria dell' Emittente ovvero nel caso in cui l'Emittente sia assoggettato ad una procedura di liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, il credito corrispondente al Valore Nominale (come di seguito definito) dei Titoli sarà subordinato ad ogni altro diritto verso l'Emittente (compresi i crediti derivanti da passività subordinate, strumenti ibridi di patrimonializzazione e strumenti innovativi di capitale) e avrà lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie in sede di liquidazione.</p> <p>I Titoli hanno lo stesso grado di subordinazione delle azioni ordinarie anche in continuità d'impresa secondo i seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none">- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo fino all'8 per cento sono assorbite interamente dal capitale sociale e dalle riserve;- le perdite che riducono il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo al di sotto dell'8 per cento sono assorbite nella medesima proporzione dai Titoli e dalla somma di capitale sociale e riserve. <p>Tale grado di subordinazione si sostanzia in una modifica del Valore Nominale Iniziale nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- se il coefficiente patrimoniale di vigilanza complessivo si riduce al di sotto dell'8 per cento per effetto di perdite, il Valore Nominale dei Titoli è ridotto in proporzione (i.e., se il coefficiente patrimoniale di vigilanza si riduce al 4 per cento, il valore nominale verrà ridotto del 50%);- il Valore Nominale dei Titoli così ridotto è incrementato con i successivi utili netti nella medesima proporzione in cui si incrementa il patrimonio netto per effetto degli stessi utili netti, fino a concorrenza del Valore Nominale Iniziale.